

Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell'Ordine dei giornalisti

Testo pubblicato sul B. U. Ministero della Giustizia n. 1 del 15 gennaio 2021

CAPO I – PROCEDURA ELETTORALE MISTA

Art. 1 – Determinazione della modalità elettorale

1. Le procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti si svolgono con modalità telematica da remoto attraverso una piattaforma informatica elettorale affiancando la votazione in presenza di cui alla L. 69/1963, oppure sostituendola solo in situazioni straordinarie che rendono impossibile l'affluenza ai seggi.
2. In casi straordinari, almeno sette giorni prima dell'apertura del seggio il Presidente regionale, sentiti il Consiglio regionale e il Presidente nazionale, dichiara sotto la propria responsabilità e con idonea motivazione, l'impossibilità di aprire il seggio fisico. Il Presidente regionale provvederà ad avvisare immediatamente gli iscritti via pec e attraverso il sito dell'Ordine regionale.
3. Il voto telematico precede il voto in presenza ed è espresso attraverso una piattaforma informatica.
4. Gli avvisi di convocazione delle assemblee elettorali di cui all'art. 4 della legge 69/1963 e all'art. 16, secondo comma, del D.P.R. 115/1965 riportano anche le istruzioni per le votazioni con modalità telematica e le procedure che garantiscono la segretezza e sicurezza del voto.

Art. 2 – Collegi regionali e nazionale

1. Le elezioni dei rappresentanti dei Consigli Regionali dell'Ordine si svolgono in ciascun collegio regionale.
2. Le elezioni dei rappresentanti del Consiglio Nazionale si svolgono in ciascuno dei venti collegi regionali e, per quanto concerne i rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute, in un Collegio Unico Nazionale.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo elezioni ordinarie

1. Sono titolari del diritto di elettorato attivo i professionisti e i pubblicisti iscritti nell'Albo, in regola con il pagamento delle quote dovute all'Ordine.
2. Sono esclusi i giornalisti sospesi dall'esercizio della professione.
3. Sono titolari del diritto di elettorato passivo al Consiglio regionale e al Consiglio nazionale coloro che sono iscritti nei rispettivi elenchi regionali e che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione.
4. Per calcolare l'anzianità di iscrizione si fa riferimento alla data stabilita per la convocazione dell'assemblea elettorale.
5. Per essere eletti al Consiglio nazionale bisogna inoltre essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
6. Possono essere eletti come componenti del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale, in ragione di 2 professionisti e un pubblicista, gli iscritti che non ricoprono o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.

Art. 4 – Ulteriori condizioni per il voto telematico

1. Per esercitare il voto in modalità telematica, la regolarizzazione del pagamento delle quote deve avvenire al più tardi dieci giorni prima rispetto alla data fissata per il voto telematico e, qualora il versamento non avvenga presso la sede dell'Ordine, l'interessato deve produrre entro il suddetto termine al Consiglio Regionale prova dell'avvenuto pagamento.

Art. 5 – Elettorato attivo e passivo dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute presso il Collegio Unico Nazionale (CUN)

1. In sede di prima applicazione dell'art. 16 della Legge n. 69/1963, e comunque fino a quando non entrerà in vigore il regolamento previsto dallo stesso articolo, sono titolari del diritto di elettorato attivo gli iscritti in regola con il pagamento delle quote appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute che ne facciano richiesta entro 20 giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'assemblea elettiva e che autocertifichino l'appartenenza ad esse ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

CAPO II - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 6 – Termine di convocazione rispetto alla scadenza del Consiglio in carica

1. L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.
2. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

Art. 7 – Avviso di convocazione delle elezioni: modalità e oggetto

1. La convocazione si effettua mediante avviso spedito dal Presidente del Consiglio regionale utilizzando il domicilio digitale.
2. Della convocazione deve essere dato altresì avviso, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e dei Consigli regionali.
3. L'avviso di convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio regionale dell'Ordine e del relativo Collegio dei revisori dei conti deve contenere:
a) l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza;
b) i giorni e gli orari per l'esercizio del voto telematico;
c) il luogo, i giorni e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima;
d) l'indicazione del seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto;
e) l'eventuale votazione di ballottaggio in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione e, nell'ipotesi che questa non risulti valida, un'altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione;
f) per coloro che non siano in regola con il pagamento delle quote, l'avviso deve contenere l'invito a provvedere al pagamento delle quote dovute, senza ritardo e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla eventuale seconda convocazione; per l'esercizio del voto telematico il richiamo all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 8 – Costituzione dell'Ufficio elettorale centrale

1. È costituito presso la sede del Consiglio nazionale l'Ufficio elettorale centrale con il compito di sovrintendere alle operazioni di votazione con modalità telematica da remoto.

2. Le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale sono pubbliche.
3. Presso l'Ufficio elettorale centrale i Consigli Regionali rendono disponibili gli elenchi degli aventi diritto al voto per le minoranze linguistiche, fermo restando che essi non potranno partecipare alle elezioni dei rappresentanti territoriali al Consiglio nazionale.
4. L'Ufficio elettorale centrale è composto da un notaio e quattro scrutatori nominati dal Presidente del Consiglio nazionale con determina ex art. 16 D.P.R. 115/1965.

Art. 9 – Costituzione dei seggi elettorali regionali

1. Cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione telematica il presidente del Consiglio regionale sceglie, negli elenchi degli elettori, cinque scrutatori che siano in regola con i pagamenti delle quote e che non siano sospesi.
2. Il più anziano per iscrizione fra i cinque scrutatori esercita le funzioni del presidente di seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di nascita.
3. Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.
4. Il seggio sovrintende alle operazioni telematiche, in collegamento con l'Ufficio elettorale centrale di cui all'art. 8, e quindi a quelle del voto in presenza.

Art. 10 – Sostituzioni

1. In caso di assenza, il presidente ed il segretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori e da un altro Consigliere designato dal presidente del Consiglio regionale.

Art. 11 – Periodo di esercizio del voto telematico

1. Nell'avviso di convocazione sono indicati i giorni in cui è possibile esercitare il voto telematico.
2. Il voto telematico si esercita per 10 ore, dalle 10 alle 20, in due giornate antecedenti la data della prima convocazione e quella della seconda convocazione.
3. Il voto telematico è esercitabile con le stesse modalità anche nelle due giornate antecedenti l'eventuale ballottaggio.
4. I voti espressi sono computati ai fini del quorum della prima assemblea.
5. Chiusa la singola votazione telematica, il sistema esclude dall'elenco dei votanti coloro che hanno esercitato il voto telematico.
6. Nel rispetto del principio di unicità del voto, il voto espresso in modalità telematica esclude il voto presso il seggio nella tornata elettorale di riferimento.

Art. 12 – Elenchi degli aventi diritto al voto

1. Cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, il presidente del Consiglio regionale dispone la compilazione di distinti elenchi dei professionisti e dei pubblicisti aventi diritto al voto. Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell'Albo nonché l'indicazione che il medesimo è in regola col pagamento delle quote.

Art. 13 - Validità dell'assemblea in prima e in seconda convocazione

1. L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, tenendo conto di coloro che hanno votato telematicamente.
2. Qualora in prima convocazione la somma dei votanti professionisti e pubblicisti in modalità telematica e in presenza risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il Presidente non procede allo spoglio delle schede e dichiara non valida l'assemblea, rinviando le operazioni elettorali in seconda convocazione.
3. Si applicano i principi di cui all'art. 12 del D.P.R. 115/1965.

Art. 14 - Adempimenti elettorali in materia di CUN

1. I Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti sono tenuti a trasmettere via pec al CUN, in formato aperto, entro quindici giorni antecedenti la data fissata in prima convocazione dell'assemblea elettiva, i nominativi degli iscritti che abbiano autocertificato l'appartenenza ad una minoranza linguistica riconosciuta, che siano in regola con il pagamento delle quote dovute e che non risultino sospesi dall'esercizio della professione. A fianco di ciascun nominativo dovrà essere indicato l'elenco di appartenenza, la data di prima iscrizione all'Albo e la titolarità di una posizione previdenziale attiva presso l'INPGI.

2. Per quanto riguarda l'elenco degli aventi diritto appartenenti alle minoranze linguistiche, entro 10 giorni antecedenti la data fissata in prima convocazione dell'assemblea elettiva, il CUN provvederà a trasmettere ai Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti gli elenchi, suddivisi per categoria e per minoranza linguistica, degli iscritti titolari dell'elettorato passivo.

CAPO III - VOTAZIONI

Art. 15 – Votazioni in modalità telematica

1. Il voto telematico è espresso accedendo alla piattaforma informatica elettorale con una modalità protetta nelle giornate indicate negli avvisi di convocazione.

2. Per accedere alla piattaforma telematica elettorale l'avente diritto deve:

- a) far parte dell'anagrafica regionale degli iscritti (Elenco Professionisti o Elenco Pubblicisti);
- b) accedere mediante le credenziali personali, secondo sistemi multipli di identificazione e autenticazione;
- c) esprimere il voto seguendo le istruzioni presenti sulla schermata.

3. Per la votazione del CUN il votante accederà ai rispettivi elenchi formati dal Collegio Unico Nazionale.

Art. 16 – Certificazione della votazione telematica

1. Al termine di ogni giorno di voto telematico, la piattaforma restituisce la percentuale degli aventi diritto al voto, che ha già votato, e la rende pubblica sul sito di ogni Consiglio regionale.

2. I voti espressi sono raccolti in un database criptato che garantisce la segretezza, l'integrità e l'immodificabilità dei dati.

3. L'elenco degli iscritti aventi diritto al voto, esclusi i nominativi di quanti hanno già votato, viene inviato in modalità telematica dall'Ufficio elettorale centrale ai presidenti dei seggi elettorali regionali all'atto dell'apertura del seggio fisico.

4. Il notaio dell'Ufficio elettorale centrale riceve dalla piattaforma in modalità sicura la password che, inserita nel sistema, può consentire ai presidenti dei seggi regionali l'accesso al database al momento dello spoglio.

Art. 17 – Operazioni di verifica della validità dell'assemblea

1. Il presidente del seggio centrale della circoscrizione ai sensi dell'art. 13, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i professionisti ed i pubblicisti il numero dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi, tenendo conto anche dei votanti in modalità telematica e di quelli espressi in eventuali seggi periferici.

2. Qualora, in prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il presidente non procede allo spoglio delle schede, ma le chiude in un plico sigillato.

3. Dichiarata, quindi, non valida l'assemblea e rinviata le operazioni elettorali in seconda convocazione. Nel caso in cui soltanto il numero dei votanti professionisti, o quello dei pubblicisti,

risultati non inferiore alla metà di coloro che in base ai rispettivi elenchi hanno diritto al voto, il presidente del seggio provvede unicamente allo spoglio delle relative schede.

4. Per gli iscritti nell'altro elenco rinvia la votazione in seconda convocazione, dopo aver chiuso in plico sigillato le relative schede. In seconda convocazione e nella votazione per il ballottaggio il presidente del seggio accerta unicamente il numero dei votanti professionisti e pubblicisti.

Art. 18 - Scrutinio

1. Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione.

2. I voti espressi presso il seggio elettorale vanno sommati a quelli presenti sulla piattaforma telematica.

3. Il presidente del seggio proclama i risultati e dichiara eletti coloro i quali abbiano riportato la maggioranza di cui all'art. 6 della L. 69/1963.

Art. 19 – Ballottaggio

1. Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede a convocare, con le stesse modalità delle precedenti convocazioni, un'ulteriore votazione e, entro otto giorni, un'assemblea successiva per la votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quelli ancora da eleggere.

Art. 20 – Proclamazione degli eletti

1. Il presidente del seggio centrale della circoscrizione proclama eletti, nell'ordine delle rispettive graduatorie, sei professionisti e tre pubblicisti per il Consiglio e due professionisti ed un pubblicista per il Collegio dei revisori dei conti, che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

2. Procede inoltre alla proclamazione del/dei professionista/i eletto/i e alla proclamazione con riserva del giornalista pubblicista eletto al Consiglio nazionale.

Art. 21 – Comunicazioni

1. Il presidente dell'assemblea della sede dell'Ordine, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero della giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione con riserva delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale.

Art. 22 – Norma transitoria e finale

1. Il presente Regolamento si applica dalla data di disponibilità del sistema informatico.

2. Nel caso in cui le elezioni si svolgano nei mesi di gennaio e febbraio sono ammessi alla votazione telematica i giornalisti in regola con il pagamento delle quote il giorno della convocazione delle elezioni.